



Centrale Unica di Committenza FERONIA  
Comune di Rignano Flaminio

**DISCIPLINARE DI GARA  
IN MODALITA' TELEMATICA**  
(art. 58 del D.Lgs. 50/2016)

Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016  
Criterio: Qualità Prezzo ai sensi dell'Art. 95 c. 3 del Dlgs 50/2016

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DEL COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO, DENOMINATO PISTA DI MOTOCROSS IN LOCALITA' VALLELUNGA PER LA DURATA DI ANNI 5 (CINQUE).**

## **1.PREMESSE**

Il presente Disciplinare integra il Bando in merito alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza FERONIA - Stazione Appaltante Comune di Rignano Flaminio, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa nonché alle altre ulteriori informazioni relative alla procedura di gara, avente ad oggetto **l'Affidamento della gestione in Concessione degli impianti sportivi del Comune di Rignano Flaminio - durata anni 5 -**.

Con Determinazione a contrarre reg. gen. n. 683 del 29/10/2020 l'Amministrazione Comunale di Rignano Flaminio ha disposto di affidare la **GESTIONE IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - per la durata di anni 5**.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Rignano Flaminio codice NUTS ITH288]

**CIG 849532759D**

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice dei Contratti, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema informatico (di seguito, "Piattaforma Telematica") accessibile attraverso il portale all'indirizzo [www.comune.fianoromano.rm.it](http://www.comune.fianoromano.rm.it).

Ai sensi dell'articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all'indirizzo [www.comune.fianoromano.rm.it](http://www.comune.fianoromano.rm.it), come indicato nel bando di gara, consultabile e scaricabile dal medesimo sito web.

Ai sensi dell'articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono pubblicati sul profilo del committente (<https://comune.rignanoflaminio.rm.it>).in Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di gara.

Ai sensi dell'articolo 36, co. 9, del Codice dei Contratti, l'avviso relativo all'aggiudicazione della CONCESSIONE sarà pubblicato sull'Albo pretorio del Comune ove si eseguiranno le prestazioni

oggetto della CONCESSIONE.

Il **Responsabile del procedimento** ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Eduardo Fusco.  
Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto verrà nominato prima della consegna del servizio.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La gara è indetta dal Responsabile Unico del procedimento del Comune di Rignano Flaminio facente parte della Centrale Unica di Committenza FERONIA, con determinazione Reg. Gen. n. 686 del 30/10/2020.

La documentazione di gara comprende:

Bando di gara

Capitolato di CONCESSIONE

Disciplinare di gara

Modello Istanza di partecipazione con annessa dichiarazione del possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs 50/2016

Modello offerta economica

Modello assolvimento imposta di bollo

DGUE

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://94.86.60.195:4040/portale/>

### **2.2 CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della Piattaforma telematica almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (**30.12.2020 ore 12:00**).

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro giorni, prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e pertanto entro il giorno **26.12.2020 ore 11:00**, mediante pubblicazione in forma anonima nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti- all'indirizzo internet: <http://94.86.60.195:4040/portale/>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### **2.3 COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la piattaforma telematica e all'indirizzo PEC [protocollo@pec.comune.rignanoflaminio.rm.it](mailto:protocollo@pec.comune.rignanoflaminio.rm.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

**La Concessione è costituita da un unico lotto: PISTA DI MOTOCROSS LOC. VALLELUNGA - censito al Foglio 18 Particella 37 (parte), e Foglio 21 Particelle 2 ( parte ) - 3 - 5 (parte), della Superficie Complessiva di mq. 113.598 (Ha 11.35.98 ).**

CPV 92610000-0 Prestazione Principale

Ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016, il valore presunto della Concessione, ammonta ad € 150.000,00 al lordo degli oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze, se dovuti, ed al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'offerta soggetta a rialzo riguarderà il valore del canone concessorio complessivo relativo all'oggetto di gara:

**PISTA DI MOTOCROSS IN LOC. VALLELUNGA**

**Canone di concessione soggetto a rialzo: € 733,00 (canone attuale) /anno - totale durata concessione € 3.665,00/ 5 anni.**

Precisazioni:

Secondo quanto stabilito dal R.U.P. del Comune di Rignano Flaminio, con la Determinazione reg. gen. n. 686 del 30/10/2020, si precisa che:

- Finanziamento: la Concessione è finanziata con i proventi delle tariffe che l'affidatario incasserà direttamente dagli utenti;
- Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo della Concessione comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 54.900,00/per 5 anni,
- L'esecuzione anticipata della prestazione è ammessa esclusivamente nei casi previsti dall'art. 32 del D.lvo 50/2016.
- L'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione del servizio anche nel caso fosse pervenuta una sola offerta valida.

#### **4. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI**

##### **4.1 DURATA**

La durata della Concessione (escluse le eventuali opzioni) è di 5 anni 2021 - 2025, ai sensi dell'art. 3 del Capitolato. L'Amministrazione Comunale di Rignano Flaminio si riserva di fissare la decorrenza iniziale della Concessione in dipendenza dell'esito della procedura di aggiudicazione.

##### **4.2 OPZIONI E RINNOVI**

L'Amministrazione Aggiudicatrice non ha previsto opzioni contrattuali, se non quelle previste dal citato art. 18 del Capitolato, secondo comma.

#### **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento gli operatori economici così come definiti dall'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché, Società e Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate e Federazioni Sportive Nazionali, purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 90, comma 25, Legge n. 289 del 27 dicembre 2002;

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della Concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **6. REQUISITI GENERALI**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In relazione ad eventuali gravi illeciti professionali, quali causa di esclusione previsti dall'art. 80, comma 5 lett. c), l'operatore economico dovrà attenersi alle Linee Guida Anac n. 6 approvate con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11.10.2017.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure

della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

## **7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### **7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ**

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, laddove dovuto oppure nel Registro tenuto dagli Enti competenti (CONI, Prefettura, etc..).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### **7.2 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.**

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

### **7.3 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 9. GARANZIA

L'offerta è corredata da:

**una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

## 10. SOPRALLUOGO

Ai sensi della vigente normativa emergenziale, il sopralluogo non è obbligatorio. L'Amministrazione,

eventualmente, potrà concedere l'accesso all'impianto entro il termine del 17/12/2020 a chi ne farà richiesta. In tal caso, dovrà essere effettuato previo appuntamento da fissare con l'incaricato preposto, telefonando al numero 0761-597947-43-41-32 ovvero scrivendo una pec a: protocollo@pec.comune.rignanoflaminio.rm.it.

## **11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

### **11.1 Informazioni sulla Piattaforma Telematica**

**a)** La procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica della CUC Feronia di cui **alla successiva lettera b)**, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nella stessa lettera b), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara;

**b)** La piattaforma telematica ed il sistema utilizzati sono di proprietà AF soluzioni P. IVA e Codice Fiscale: 04178170652 - (di seguito per brevità solo "Piattaforma telematica"), il cui accesso è consentito dall'indirizzo internet <http://94.86.60.195:4040/portale/>

**c)** Le modalità tecniche per l'utilizzo del sistema sono contenute nel "**Manuale operativo per l'utilizzo della gara telematica**", reperibile all'indirizzo internet sopra indicato, ove sono descritte le informazioni riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione ed accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema;

**d)** Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura devono accreditarsi sulla Piattaforma telematica all'indirizzo: <http://94.86.60.195:4040/portale/>.

**e)** Tutte le dichiarazioni e i documenti caricati nella Piattaforma digitale, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale in formato P7M con firma CADES.

**f)** Conclusa con successo la registrazione e indicata la **casella di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni**, l'impresa potrà partecipare alla procedura inviando la propria offerta.

**g)** Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo, in modo da consentire alla Stazione Appaltante e/o al Gestore della piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte degli Operatori Economici.

La stazione appaltante non risponde di eventuali malfunzionamenti della piattaforma telematica.

### **11.2 IMPOSTA DI BOLLO**

L'imposta di bollo potrà essere assolta utilizzando l'apposito modello predisposto dalla Centrale di Committenza oppure apponendo **una** marca da bollo (contrassegno) da 16,00 relativa alla domanda di partecipazione compilando il modello, scansionandolo in formato PDF e sottoscrivendolo digitalmente, oppure in modalità virtuale.

Detto modello deve essere inserito nella Busta A "Documentazione Amministrativa".

## **12. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONI DOCUMENTI DI GARA**

**12.1** L'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere trasmessa esclusivamente alla Piattaforma telematica della C.U.C. FERONIA, come previsto dal precedente articolo 11.

L'offerta, redatta in lingua italiana, **deve pervenire entro**

**ore 12:00 del giorno 30/12/2020**

La documentazione per la partecipazione alla gara deve essere suddivisa nelle tre buste virtuali:

**Busta A - Documentazione Amministrativa**

**Busta B - Offerta Tecnica**

**Busta C - Offerta Economica.**

## **12.2 Sottoscrizione degli atti**

Le sottoscrizioni in modalità digitale devono essere effettuate:

- in caso di concorrente singolo, dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico (allegando copia autentica della procura);
- in caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE o aggregazioni di imprese già formalmente costituiti con atto notarile, dal legale rappresentante o procuratore del mandatario (se raggruppamenti o reti) oppure del consorzio o del GEIE;
- in caso di raggruppamento o consorzi non ancora formalmente costituiti, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa del costituendo raggruppamento o consorzio.

Si precisa inoltre:

- che la sottoscrizione costituisce elemento essenziale dell'offerta e attribuisce la stessa ad un soggetto specifico, come manifestazione di volontà contenuta nella domanda/offerta;
- poiché la sottoscrizione deve avvenire con firma digitale, non è necessario allegare un documento di identità del sottoscrittore.

## **13. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

## 14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La DOMANDA DI PARTECIPAZIONE deve essere redatta, preferibilmente secondo il modello allegato alla documentazione di gara firmata digitalmente da un amministratore munito dei poteri di rappresentanza o da un procuratore e contenere tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

## 14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il **DGUE, in formato elettronico e sottoscritto con firma digitale**, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, messo a disposizione direttamente sulla Piattaforma TuttoGare secondo quanto di seguito indicato.

Il formato editabile è disponibile sulla piattaforma <http://94.86.60.195:4040/portale/>.

Al termine della compilazione il DGUE deve essere **sottoscritto con firma digitale e allegato alla documentazione della Busta Amministrativa**.

## 15. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Le dichiarazioni integrative e sono contenute nel modello di domanda di partecipazione, così come la

dichiarazione, sottoscritta da tutti i componenti gli organismi rappresentativi dell'Impresa, come indicati all'art. 80 comma 3) del CODICE o delle Imprese nel caso di Consorzi e dai legali rappresentanti della medesima o delle medesime (compresi i soggetti cessati), con la quale si attesta l'assenza delle cause di esclusione, dallo stesso modello previste. In alternativa il legale rappresentante del concorrente ha facoltà di produrre una dichiarazione cumulativa, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, in cui dichiarare, anche per conto degli altri soggetti indicati all'art. 80 comma 3) del CODICE, "per quanto a propria conoscenza", il possesso dei requisiti richiesti, fatte salve le verifiche di competenza dell'Amministrazione Aggiudicatrice sulla veridicità della dichiarazione resa e sulla sussistenza dei requisiti. In questo caso la dichiarazione dovrà essere accompagnata dai dati anagrafici e Codice fiscale dei soggetti indicati nella dichiarazione.

### **15.1 DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

Il concorrente allega inoltre:

- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente, per ciascun Lotto per il quale il concorrente presenta offerta. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- **DICHIARAZIONE** di impegno nel caso di aggiudicazione a presentare polizza fideiussoria garanzia definitiva
- **DICHIARAZIONE**, sottoscritta digitalmente, in merito **all'assolvimento dell'imposta di bollo**, utilizzando l'apposito modello allegato agli atti di gara;
- **CAPITOLATO SPECIALE** sottoscritto digitalmente per preventiva accettazione;

### **15.2 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI CESSATI**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità indicate precedentemente.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:

- a)** l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b)** l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c)** dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica  
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;  
dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

**in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;

**in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## **16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA**

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) Relazione/Progetto contenente una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri di valutazione nel presente disciplinare, perfezionati secondo le istruzioni del portale;
- b) Al progetto devono essere allegati i curricula del personale impiegato nel servizio e i documenti/certificazioni attestanti il possesso della capacità.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

Si fa presente che non saranno valutate dalla Commissione eventuali pagine eccedenti il numero massimo indicato.

L'operatore economico indica, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

Istruzioni operative per la formazione della busta telematica "OFFERTA TECNICA"
---

Per formare la busta telematica “offerta tecnica” l’operatore economico deve seguire le istruzioni del Portale di Gara.

### 17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” deve contenere, a pena di esclusione, l’offerta economica anche ricorrendo all’apposito modello allegato alla documentazione di gara e perfezionato secondo le istruzioni del Portale di Gara.

Data la particolarità dell’oggetto del ribasso (solo il contributo), **nell’Offerta Economica cosiddetta “On Line”** deve essere **OBBLIGATORIAMENTE** indicato il ribasso pari a ZERO, in modo da consentire di proseguire nella procedura on-line.

Tuttavia deve essere compilata obbligatoriamente **L’Offerta Economica** scaricando il modello di offerta fornito dalla Piattaforma digitale (negli Allegati), operando come indicato ai precedenti punti del presente disciplinare.

Istruzioni operative per la formazione della busta telematica “OFFERTA ECONOMICA”
---

Per formare la busta telematica “offerta economica” l’operatore economico deve attenersi alle istruzioni del Portale della piattaforma di gara della CUC.

### 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La Concessione è aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

**Tabella dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica ed economica**

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PESO PONDERALE (PUNTI)
	<b>OFFERTA ECONOMICA</b>	
1	Offerta IN AUMENTO, rispetto al canone complessivo stimato in cinque anni Euro 733,00 Verranno attribuiti 20 punti al concorrente che offrirà il prezzo più alto, mentre alle restanti offerte saranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori.  <i>Il concorrente dovrà formulare la propria offerta economica, indicando l'importo più alto oggetto di offerta, riferito all'intera durata della concessione anni 5 (cinque)</i>	20
	<b>OFFERTA TECNICA - QUANTITATIVA</b>	
2	Esperienza nella gestione di impianti sportivi comunali in termini temporali.  <i>Il concorrente dovrà indicare eventuali anni di gestione di impianti sportivi comunali. Verranno attribuiti n. 5 punti per ogni anno di gestione sino ad un massimo di punti 20 (venti).</i>	20
	<b>OFFERTA TECNICO - QUALITATIVA</b>	

3	<p>Elaborazione di un progetto di gestione volto alla promozione dell'attività sportiva, con esplicitazione della metodologia di gestione, compatibile con il normale uso degli impianti e secondo le indicazioni / condizioni del capitolato speciale. In particolare il progetto di gestione dovrà contenere al proprio interno un piano di utilizzo (comprensivo di proposta di tariffe orarie di concessione d'uso dell'impianto, da approvare da parte dell'Amministrazione) nonché il piano di conduzione tecnica.</p> <p>Questa parte del progetto verrà valutata con particolare riferimento alla modalità di gestione del settore giovanile mediante utilizzo di personale qualificato (responsabile settore giovanile, istruttori/allenatori per ogni squadra giovanile), eventuale utilizzo di mezzi di trasporto per favorire l'implementazione del settore giovanile <b>Max 20 punti</b></p> <p>Inoltre nel progetto è fortemente auspicata la proposta di soluzioni organizzative elaborate sulla base della valorizzazione dei seguenti criteri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organizzazione di corsi e attività per bambini e ragazzi con finalità di creazione del settore giovanile di avviamento e di pratica delle attività sportiva <b>Max 10 punti</b>;</li> <li>2. Programmazione e realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione dello sport di ampia rilevanza e di interesse pubblico <b>max 10 punti</b></li> </ol> <p><i>Il concorrente dovrà esplicitare la propria offerta tecnica attraverso un progetto descrittivo contenuto in massimo 15 facciate scritte con carattere Times New Roman Dimensione carattere 12, interlinea 1, all'interno del quale potranno anche essere presenti immagini, schemi e quanto altro possa essere ritenuto utile al fine di una corretta e completa comprensione.</i></p>	40
4	<p>In questa parte dell'offerta il concorrente potrà proporre ipotesi di investimento infrastrutturale per migliorare gli impianti sportivi.</p> <p>In particolare sarà valutata la proposta-impegno di realizzazione di migliorie sugli immobili e/o l'acquisto di attrezzature/macchinari per la manutenzione ordinaria dell'impianto, l'implementazione di attrezzature sportive e sanitarie, sostituzione di arredi esistenti negli spogliatoi (panche, attaccapanni etc.) Le proposte potranno essere documentate da opportuni progetti da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione Comunale e/o da schede tecniche dettagliate, preventivi di spesa e crono programma spalmato sugli anni di gestione</p> <p><i>Il concorrente dovrà esplicitare la propria offerta tecnica attraverso un progetto descrittivo contenuto in massimo 10 facciate (5 pagine), max 25 righe per pagine utilizzando il carattere "Times New Roman" Dimensione carattere 12 interlinea 1 - all'interno del quale potranno anche essere presenti immagini, schemi e quanto altro possa essere ritenuto utile al fine di una corretta e completa comprensione.</i></p>	20
	<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

Il punteggio del criterio di valutazione dell' "offerta economica", verrà individuato applicando la seguente formula matematica di calcolo di interpolazione lineare (proporzionalità inversa) Criterio di valutazione n. 1:

$P_i$ $C_i = \frac{P_i}{P_o} \times 20$	<p><b>Dove: <math>C_i</math> = punteggio attribuibile al partecipante in esame;</b></p> <p><b><math>P_i</math> = singola offerta esaminata;</b></p> <p><b><math>P_o</math> = valore della migliore offerta;</b></p>
---	---

Per quanto riguarda i **criteri di valutazione n. 2**, il punteggio verrà attribuiti secondo quanto riportato in tabella per ogni singolo elemento di valutazione.

- Per i criteri di valutazione nr. 3 e 4 verrà attribuito discrezionalmete un coefficiente da parte dei singoli commissari, variabile da zero a uno (si veda tabella sotto riportata), con trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni singola offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando le medie provvisorie prima calcolate.

La media dei coefficienti sarà espressa sino ad un massimo di tre cifre decimali con arrotondamento della terza cifra decimale all'unità superiore se la quarta è pari o maggiore di cinque. I coefficienti definitivi così ottenuti saranno moltiplicati per il punteggio massimo previsto per il relativo elemento di valutazione, ottenendo così il punteggio da assegnare al concorrente per quell'elemento di valutazione.

VALORE DEL COEFFICIENTE	GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE
0	Totalmente assente
0,10	Quasi assente
0,20	Negativo
0,30	Gravemente insufficiente
0,40	Insufficiente
0,50	Modesto
0,60	Sufficiente
0,70	Discreto
0,80	Buono
0,90	Ottimo
1,00	Eccellente

**Per assegnare il punteggio a ciascun candidato viene utilizzato il metodo aggregativo compensatore di seguito riportato:**

$$P_i = V_{i1} * W_1 + V_{i2} * W_2 + V_{i3} * W_3 + \dots + V_{in} * W_n = \sum_{j=1}^n V_{ij} * W_j$$

Dove:

**P<sub>i</sub>** = Punteggio dell'offerta i-esima

**i** = offerta i- esima

**V<sub>ij</sub>** = coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo per l'elemento di valutazione j variabile tra 0 e 1

**W<sub>j</sub>** = Ponderazione dell'elemento di valutazione j stabilito nel bando di gara. La somma di tutti gli elementi di ponderazione deve essere uguale a 100.

### 18.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Offerta col prezzo più alto, rispetto all'importo a base di gara - canone di euro **733,00** annui (euro **€ 3.665,00** per tutta la durata della Concessione – 5 anni).

Verranno attribuiti 20 punti al concorrente che offrirà il prezzo più alto, mentre alle restanti offerte saranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori.

## **19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **31/12/2020 alle ore 9,00** in modalità virtuale attraverso la piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza a cura del Presidente del seggio di gara. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo della Piattaforma digitale che invierà una PEC ad ogni concorrente almeno 1 giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti almeno 2 giorni prima della data fissata.

Nel rispetto dei criteri generali di legge, la Centrale Unica di Committenza potrà avvalersi di componenti con specifica competenza ed esperienza, anche avvalendosi di esperti esterni all'Amministrazione Comunale.

La nomina della Commissione di Gara avverrà nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dalla normativa vigente.

Il Seggio di Gara valuta le ammissioni o le esclusioni dalla gara, a seguito della verifica dei requisiti e documenti contenuti nella busta "A" – Documentazione amministrativa.

Tutte le sedute della Commissione di gara per la valutazione amministrativa sono pubbliche.

Il Seggio di Gara procederà nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente lo stesso procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte ed i verbali di gara ed adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del CODICE.

Successivamente il RUP:

- a) trasmetterà l'elenco degli ammessi e degli esclusi alla Commissione Giudicatrice di cui all'art. 77 del CODICE, appositamente nominata.
- b) pubblicherà sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente (Bandi di gara)" e sulla piattaforma telematica della CUC, il provvedimento/elenco degli ammessi e degli esclusi.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del CODICE, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del CODICE, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016

## **20. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del CODICE con apposito provvedimento del RUP, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del CODICE. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La Commissione giudicatrice, nominata dal RUP, è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente (Bandi di gara)" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del CODICE.

## **21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La Commissione giudicatrice, prende atto del provvedimento di ammissione/esclusione dei concorrenti, e procede, in seduta pubblica virtuale, all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica per verificare la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, nonché delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente Disciplinare.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta TECNICA.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del CODICE, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione Giudicatrice chiude la seduta pubblica, rinviando la verifica al RUP del servizio, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 23.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP di gara, che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del CODICE – a comunicare i casi di **esclusione** da disporre per:

mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del CODICE, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del CODICE, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 24.

## **23. AGGIUDICAZIONE DELL'CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione giudicatrice trasmette i verbali di tutte le operazioni e tutta la documentazione al Responsabile della Procedura di gara che formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP del servizio tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del CODICE.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 CODICE, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'CONCESSIONE.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del CODICE, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'CONCESSIONE, di presentare i documenti di cui all'art. 86 del CODICE, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo CODICE. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del CODICE, aggiudica l'CONCESSIONE.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del CODICE, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia

provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'CONCESSIONE non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'CONCESSIONE verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4- *bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del CODICE, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro **60 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del CODICE, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del CODICE, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare i seguenti documenti:

cauzione definitiva (garanzia fidejussoria) di importo almeno pari al 10% dell'importo totale del contratto, nelle modalità prescritte dall'art. 103 comma 1 del CODICE;

polizza assicurativa di Responsabilità Civile con tutte le modalità dell'art. 14 del Capitolato d'CONCESSIONE.

gli altri documenti di rito, necessari per la stipula del contratto.

L'Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione definitiva per la parte della quale la Stazione Appaltante si sia dovuta avvalere durante l'esecuzione del contratto.

L'importo della garanzia può essere ridotto nelle ipotesi previste dall'art. 93, comma 7, del CODICE, anche a favore delle micro, piccole e medie imprese.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Rignano Flaminio.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del CODICE la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del CODICE e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo delle spese di pubblicazione è a cura dell'aggiudicatario. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## **24. CLAUSOLA SOCIALE**

L'attuale concessionario degli impianti sportivi comunali è una ASD senza dipendenti.

## **25. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti è garantito ai sensi degli artt. 53 e 76 comma 4 del CODICE.

La richiesta di accesso agli atti dovrà indicare puntualmente gli atti di gara sui quali si intende effettuare l'accesso.

La richiesta di accesso agli atti deve essere opportunamente motivata in ragione dei diritti e degli interessi legittimi che si intendono tutelare e dovrà altresì indicare le ragioni per le quali la conoscenza di tali atti sia necessaria ai fini della suddetta tutela.

Inoltre, qualora si richieda l'accesso alle offerte presentate dai concorrenti, si richiede che venga specificato il nominativo degli stessi. Sono comunque fatti salvi i diritti dei controinteressati e pertanto si procederà ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Il controinteressato, in sede di istanza di partecipazione, deve indicare espressamente i singoli documenti o parte degli stessi, esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett a), del CODICE fornendo specifica indicazione delle ragioni di tutela del segreto tecnico e/o commerciale in riferimento a precisi dati contenuti nei documenti prodotti in sede di gara.

**In caso contrario la Stazione Appaltante garantisce ai soggetti legittimati, senza ulteriore contraddittorio con l'offerente, l'accesso ai documenti.**

Per quanto non risulta regolato nel presente disciplinare si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.

## **26. PUBBLICAZIONI**

Il bando della presente gara viene pubblicato in estratto nella G.U.R.I., nel sito internet e all'Albo On Line del Comune di Rignano Flaminio e sul portale della Centrale Unica di Committenza.

Eventuali rettifiche del bando verranno pubblicate secondo modalità di legge.

### **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Tivoli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

## **27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

In particolare, i dati trasmessi saranno sottoposti all'esame della Commissione di gara affinché la stessa valuti l'ammissibilità dell'offerta presentata, e saranno coperti da totale riservatezza fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato nel bando di gara; al termine della procedura di gara, i dati saranno conservati nell'archivio della Stazione Appaltante e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia; fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati stessi non saranno comunicati ad alcuno se non in base ad un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato; i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza; i dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati dello stesso.

I dati saranno utilizzati anche ai fini della pubblicazione dell'esito della gara.

Titolare del trattamento è il Comune di Rignano Flaminio.

Responsabili del trattamento sono il Responsabile della C.U.C. Feronia Ing. Giancarlo Curcio ed il Responsabile del Settore II del Comune di Rignano Flaminio – Dott. Eduardo Fusco.

IL R.U.P.

(Dott. Eduardo Fusco) f.to digitalmente

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*